



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 20/05/2025, n. 769: Garanzia provvisoria irregolare.

Ammissibilità del soccorso istruttorio, anche alla luce del principio del risultato.

Il secondo classificato ha impugnato l'aggiudicazione disposta a favore del miglior offerente, dolendosi (tra l'altro) della sua mancata esclusione, a fronte della presentazione di una garanzia provvisoria di importo inferiore a quello stabilito dalla *lex specialis*, con conseguente asserita irregolarità insanabile dell'offerta dell'aggiudicatario, non potendo beneficiare del soccorso istruttorio per il congruimento dell'importo, dato che ciò consentirebbe la costituzione della garanzia oltre il termine per la presentazione delle offerte, in spregio alla *par condicio* dei concorrenti.

Il TAR Veneto esordisce ricordando come l'istituto del soccorso istruttorio, sia cd. integrativo-completivo (art. 101, c. 1, lett. a) che cd. sanante (art. 101, c. 1, lett. b), abbia visto accresciuta la propria centralità nel nuovo codice dei contratti pubblici.

Muovendo da questo presupposto, il TAR Veneto afferma che la disciplina normativa del soccorso istruttorio deve essere interpretata – anche alla luce del principio del risultato – nel senso che la consegna, entro il termine di presentazione delle offerte, di una garanzia provvisoria di importo insufficiente possa essere sanata attraverso il deposito di documentazione integrativa formatasi successivamente al predetto termine (come, per l'appunto, un'appendice alla polizza fideiussoria, in grado di innalzare l'importo garantito sino a soddisfare quanto previsto dal disciplinare); del resto, il soccorso istruttorio, specie



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

quello c.d. sanante, persegue proprio lo scopo di evitare che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano in un disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7870/2023).

Questa conclusione s'impone, a maggior ragione, laddove si consideri, come fa il TAR Veneto, che non vi è alcun indice testuale nell'art. 101, c. 1, d.lgs. n. 36/2023 da cui poter desumere che l'attivazione del soccorso istruttorio c.d. sanante debba limitarsi alle sole ipotesi in cui l'omissione, l'inesattezza o l'irregolarità della documentazione presentata in gara sia dipesa da un mero errore materiale, determinato da una svista o da una dimenticanza: al contrario, infatti, la succitata disposizione consente sempre di emendare la domanda di partecipazione, il D.G.U.E. nonché ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante a prescindere dalla natura della lacuna o dell'inesattezza riscontrata, salvo che non risulti *“assolutamente incerta l'identità del concorrente”*.

Di qui il rigetto del ricorso.

[Consulta la sentenza](#)